

Avv. Jacopo Emilio Paolo Recla
Via San Clemente, n.1
20122 Milano
Tel. 02 45386060
Fax 02 76340469

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

- ROMA -

RICORSO R.G. N. 3359/2023, sez. III-QUATER

DICHIARAZIONE DI

PARZIALE RINUNCIA AL RICORSO

nell'interesse di **Nestlé Italiana S.p.a.**, con gli Avv.ti Jacopo Emilio Paolo Recla e Lara Bonoldi.

PREMESSO CHE

- In data 10 febbraio 2023 Nestlé ha promosso innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R.:
(A) ricorso per l'annullamento della Determinazione della Regione Puglia, Dipartimento protezione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022 che ha indicato il ripiano complessivamente dovuto da Nestlé a titolo di Payback per gli anni 2015-2016-2017 e 2018, imponendone la restituzione nonché degli allegati A) B) e C) nella medesima richiamati, nonché di tutte le delibere aziendali emanate dalle Aziende Sanitarie recanti la valutazione e certificazione del fatturato per quanto riguarda la ricorrente relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 trasmesse alla Regione Puglia in data 14 novembre 2022 e menzionate all'interno della Determinazione di cui al punto che precede e, allo stato, non trasmesse alla ricorrente benché specificamente richieste con l'istanza di accesso agli atti, e in particolare, della D.G. 2188/2022 dell'ASL Bari; della D.G. n. 1586/2022 dell'ASL Barletta-Andria-Trani; della delibera D.G. n. 2848/2022 dell'Asl Brindisi; della delibera C.S. n. 680/2022 dell'Asl Foggia; della delibera C.S. 392/2022 dell'Asl Lecce; della D.G. 2501/2022 dell'Asl Taranto; della Delibera C.S. 596/2022 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia; della D.G. 1148/2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari; della D.G. 565/2022 dell'IRCSS De Bellis; della D.G. 619/2022 dell'Istituto dei Tumori Bari Giovanni Paolo II e tutti gli atti degli enti del SSR presupposti agli atti di cui a due punti che precedono, allo stato non noti;

- (B) nonché ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 11 aprile 2023, per l'annullamento della Determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale n. 1 dell'8 febbraio 2023 con cui, modificando il provvedimento di sub (A), la Regione Puglia ha nuovamente dettagliato l'importo dovuto, *inter alia*, da Nestlé a titolo di Payback per ciascuno dei predetti anni, nonché degli allegati A) B) e C) nella medesima richiamati, nonché di tutte le delibere aziendali emanate dalle Aziende Sanitarie recanti la valutazione e certificazione del fatturato per quanto riguarda la ricorrente relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018 trasmesse alla Regione Puglia in data 14 novembre 2022 e menzionate all'interno della Determinazione di cui al punto che precede e, allo stato, non trasmesse alla ricorrente benché specificamente richieste con l'istanza di accesso agli atti, e in particolare, della D.G. 2188/2022 dell'ASL Bari; della D.G. n. 1586/2022 dell'ASL Barletta-Andria-Trani; della delibera D.G. n. 2848/2022 dell'Asl Brindisi; della delibera C.S. n. 680/2022 dell'Asl Foggia; della delibera C.S. 392/2022 dell'Asl Lecce; della D.G. 2501/2022 dell'Asl Taranto; della Delibera C.S. 596/2022 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia; della D.G. 1148/2022 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari; della D.G. 565/2022 dell'IRCSS De Bellis; della D.G. 619/2022 dell'Istituto dei Tumori Bari Giovanni Paolo II e tutti gli atti degli enti del SSR presupposti agli atti di cui a due punti che precedono, allo stato non noti;
- con tali gravami, Nestlé ha altresì impugnato - previa occorrendo rimessione alla Corte Costituzionale di apposita questione di legittimità, nonché rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE - gli atti presupposti ai citati provvedimenti e cioè, *inter alia*,
 - il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U.R.I. in data 26 ottobre 2022, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
 - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216, con il quale si certifica il

superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a libello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-190/2/2016 del Ministero della Salute – DGSIS) recante *“Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”*;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della Salute – DGSIS) recante *“Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”*;
- l'Accordo rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019, sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
- la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante *“Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”*;
- l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;
- ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati, anche non conosciuto, tra i quali ove occorrer possa il Decreto del Ministero della Salute 15 giugno 2012 recante *“Nuovi modelli di rilevazione economica” “Conto Economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n.

144 , la suddetta circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, la circolare 0007435-17/03/2020-DGPROGS-MDS-P del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute recante "Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557";

- ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, collegato, consequenziale e/o comunque connesso;

TENUTO CONTO CHE:

- con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti sono stati formulati motivi tesi a censurare l'illegittimità delle Determinazioni della Regione Puglia di cui ai punti A) e B) che precedono:
 - in via autonoma, in quanto viziate sotto il profilo del difetto di istruttoria e degli errori di calcolo sottesi alle richieste degli importi di ripiano (cfr. ricorso pp. 9 – 12 e cfr. ricorso per motivi aggiunti pp. 7 – 10);
 - nonché, in via derivata, in quanto inficiate dalla illegittimità dei provvedimenti ad esse presupposti applicativi dell'istituto del Payback;

RILEVATO CHE:

- in data 30 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 34/2023, con cui il Governo, al fine di limitare l'impatto della procedura di Payback a carico delle imprese, ha istituito un fondo di 1.085 milioni di euro per il 2023.
- l'art. 8 del suddetto Decreto Legge prevede che "Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali."

CONSIDERATO CHE

- il citato articolo 8 del Decreto 34/2023 assegna quindi alle aziende fornitrici di dispositivi medici la facoltà di rinunciare al contenzioso eventualmente promosso, ottenendo una riduzione della quota di ripiano nella misura del 52 per cento;
- Nestlé, per quanto concerne le impugnazioni tese a censurare la legittimità dei provvedimenti che hanno dato attuazione all'istituto del Payback intende avvalersi della facoltà riconosciuta dalla suddetta norma;
- la ricorrente, per l'effetto, rinuncia *in parte qua* al gravame dei provvedimenti impugnati in epigrafe relativi all'applicazione dell'istituto del Payback, **avendo unicamente interesse a mantenere le censure formulate in via autonoma in merito al difetto di istruttoria e agli errori di calcolo sottesi alla quantificazione degli importi di ripiano domandati alla ricorrente avverso la Determinazione della Regione Puglia, Dipartimento protezione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022 (e degli atti istruttori ivi sottesi, specificamente richiamati sub A del presente atto) ed avverso la Determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale n. 1 dell'8 febbraio 2023 con cui, modificando la precedente Determinazione, la Regione Puglia ha nuovamente dettagliato l'importo dovuto, inter alia, da Nestlé a titolo di Payback per ciascuno dei predetti anni nonché di tutti gli atti istruttori ivi sottesi (specificamente indicati sub B) del presente atto).**

*

Tutto ciò premesso e considerato, la Società ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa

DICHIARA

di rinunciare *in parte qua* all'impugnazione dei provvedimenti come sopra indicati nei limiti e per le motivazioni che precedono.

Trattandosi di esercizio di facoltà riconosciuta *ex lege*, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

Con osservanza.

Milano – Roma, 30 giugno 2023

Avv. Jacopo Emilio Paolo Recla

Avv. Lara Bonoldi